



Riunione del 10 Aprile 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 47**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente -Relatore

39.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **GIORGI Mauro n.q. di Presidente p.t. della A.S.D. Todi Volley;**
- **A.S.D. TODI VOLLEY n.p. Presidente pro-tempore;**
- **CIARAVELLA Sara – Atleta**

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **GIORGI Mauro** *per non aver, in violazione degli artt. 16 e 18 Statuto Fipav, 19 e 21 comma 2 R.A.T. e 55 Reg. Giur. nonché della guida pratica e circolare di attuazione ai regolamenti federali vigenti in materia di idoneità agonistica degli atleti, attesa la scadenza del certificato di idoneità dell'atleta Sara Ciaravella avvenuta in data 8/2/2011, sottoposto la medesima tesserata benchè indisponibile a causa dell'infortunio riportato al menisco-crociato, ma comunque vincolata con il sodalizio fino al marzo 2012, alla rituale visita medica prescritta dai regolamenti vigenti sopra citati al fine di ottenere l'accertamento ed il rilascio del certificato di idoneità sportiva dell'atleta per la stagione sportiva 2011/12"*

- **A.S.D. TODI VOLLEY n.p. Presidente pro-tempore** *"per non aver, in violazione degli artt. 9 e 18 Statuto Fipav, 2 e 21 R.A.T. e 55 Reg. Giur. nonché della guida pratica e circolare di attuazione ai regolamenti federali vigenti in materia di idoneità agonistica degli atleti, attesa la scadenza del certificato di idoneità dell'atleta Sara Ciaravella avvenuta in data 8/2/2011, sottoposto la medesima tesserata benchè indisponibile a causa dell'infortunio riportato al menisco-crociato, ma comunque vincolata con il sodalizio fino al marzo 2012, alla rituale visita medica prescritta dai regolamenti vigenti sopra citati al fine di ottenere l'accertamento ed il rilascio del certificato di idoneità sportiva dell'atleta per la stagione sportiva 2011/12"*



- **CIARAVELLA Sara** per aver, in violazione degli artt. 10, 16 e 18 Statuto Fipav, 19 e 21 R.A.T. nonché della guida pratica e circolare di attuazione ai regolamenti federali vigenti in materia di idoneità agonistica degli atleti, nonostante la consapevolezza di non essere stata sottoposta alla rituale visita medica prescritta dai regolamenti vigenti sopra citati al fine di ottenere l'accertamento ed il rilascio del certificato di idoneità sportiva dell'atleta per la stagione sportiva 2011/12 e benchè reduce da un grave infortunio riportato al menisco-crociato che l'ha resa forzatamente indisponibile a praticare attività sportiva, ripreso l'attività sportiva nel mese di marzo 2012".

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 10 Aprile 2013 alla quale comparivano, per il sig. Giorgi ed il sodalizio A.S.D. Todi Volley, l'avv. Mariangela Marino, giusta delega versata in atti, nonché l'atleta di persona assistita dall'avv. Dario Mandò.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Militerni che insiste nella richiesta di applicazione di sanzione disciplinare per i tre incolpati;
- udite le argomentazioni difensive delle parti;

Premesso che

- con provvedimento reso del 31/10/2012, la Commissione Tesseramento Atleti disponeva lo scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Sara Ciaravella dalla A.S.D. Todi Volley e, nel contempo, disponeva l'invio degli atti alla Procura Federale Fipav per accertare la responsabilità disciplinare tenuta dagli associati (sodalizio) e tesserati (Presidente p.t.) per l'accertata violazione dell'art. 21 R.A.T. relativo obbligo di effettuare la visita medica di idoneità fisica dell'atleta Sara Ciaravella nella stagione sportiva 2011/12, evidenziando la limitata validità temporale del certificato di idoneità fisica dell'atleta (e precisamente sino al 8.02.2011);

- la C.T.A. denunciava, inoltre, il contegno dell'atleta in quanto, la stessa, nonostante la consapevolezza di non essere stata sottoposta a visita medica e di essere indisponibile a praticare attività sportiva dal Settembre 2011 al Marzo 2012 a causa di un infortunio, avrebbe ripreso l'attività sportiva nel mese di Marzo 2012 con altro sodalizio (Grifo Volley);

- gli addebiti venivano ritualmente comunicati alle parti le quali estrinsecavano il proprio diritto di difesa a mezzo del deposito di memorie difensive e documenti;

- appare opportuno trattare separatamente la contestazione mossa al sodalizio A.S.D. Todi Volley ed al sig. Giorgi n.q. da quella elevata all'atleta Ciaravella;

- infatti, l'addebito mosso nei confronti dei primi è fondato e merita l'applicazione di idonea sanzione disciplinare;



- dall'esame della documentazione versata in atti, dall'accertamento delle circostanze fattuali già ampiamente evidenziato nella decisione della CTA - che non consta essere stata oggetto di impugnazione - , dal tenore confessorio di tutte le difese (scritte e rese in sede di riunione) della A.S.D. Todi Volley, dalla mancanza dell'agevole prova contraria cui erano onerati il sodalizio ed il sig. Giorgio n.q., è emerso che il sodalizio incolpato ed il Presidente p.t. non hanno adempiuto all'obbligo imposto dalle norme federali di ottenere l'accertamento ed il rilascio del certificato di idoneità sportiva dell'atleta per la stagione sportiva 2011/12;

- l'art. 21, comma 2, del R.A.T. Fipav statuisce che: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*;

- questa Commissione ha già avuto modo di esprimere un orientamento rigoroso in merito all'obbligo in parola, evidenziando come lo stesso sia anche imposto dalla Legge statale (L. 26 ottobre 1971 n. 1099; D.M. Sanità 18 febbraio 1982) che demanda alla legislazione regionale le modalità attuative in ordine all'ottenimento della certificazione di idoneità sportiva;

- la responsabilità del legale rappresentante e del sodalizio *ex art. 55 R.G.*, deve pertanto ritenersi di carattere oggettivo: l'atleta sprovvisto di certificazione medica dell'idoneità sportiva all'esercizio della pallavolo non può essere tesserato, ed il legale rappresentante del sodalizio che in simile difetto ne richiama il tesseramento è, per ciò stesso, responsabile nei confronti della Federazione;

- le difese degli incolpati relative a dei presunti inviti rivolti all'atleta a sottoporsi a visita medica non solo non sono provate, ma atteso il tenore letterale della normativa richiamata sono del tutto irrilevanti;

- infine, il tentativo della A.S.D. Todi Volley di imputare l'obbligo sancito nell'art. 21 R.A.T. a carico del sodalizio presso cui l'atleta era stata concessa in prestito nel mese di Agosto 2011 appare vano ed infondato;

- per giurisprudenza costante di questa Commissione e della Commissione Tesseramento Atleti, unica responsabile ai fini dell'ottemperanza all'obbligo dell'ottenimento di idonea certificazione medica è la società presso la quale l'atleta è vincolata e non quella alla quale quest'ultima viene ceduta in prestito anche nel caso in cui la copertura “medica” abbia a scadere durante il periodo nel quale l'atleta è in prestito;

- per quanto attiene, invece, l'atleta Ciaravella, alla stessa viene contestata la ripresa dell'attività sportiva nel mese di Marzo 2012 nonostante la consapevolezza di non essersi sottoposta alla visita medica e di essere infortunata;



- tuttavia, la certificazione medica prodotta dall'atleta smentisce l'assunto accusatorio risultando provato *per tabulas* come l'atleta sia stata giudicata idonea all'attività sportiva agonistica con certificazione datata 13/2/2012 (avverso la quale alcun dubbio di legittimità è stato sollevato dalla Procura Federale);
- il rilascio del documento medico valido ed efficace in data anteriore al Marzo 2012 determina l'insussistenza del fatto contestato;

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del sig. Giorgi Mauro la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno ed al sodalizio A.S.D. Todi Volley la multa di euro 300,00.

La Commissione Giudicante Nazionale dispone il non luogo a sanzione nei confronti della atleta Sara Ciaravella.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 18 Aprile 2013